Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMIANA COSTANTINO

Seduta del 31/07/2018

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo in data 13/11/2017, parte ricorrente, in data 12/01/2018, ha proposto ricorso, rappresentando di aver eseguito, tramite la piattaforma *online* dell'intermediario resistente, due disposizioni di bonifico (la prima in data 02/11/2017 per un importo pari a € 1.428,60 e la seconda in data 07/11/2017 per un importo pari a € 1.500,00), in favore di un proprio fornitore, seguendo le istruzioni ricevute via *email* da quest'ultimo. Tuttavia, informata dal fornitore del mancato accredito delle somme, si avvedeva che, a causa di "*un'aggressione informatica*", l'e-mail con la quale questi aveva comunicato le proprie coordinate bancarie era stata modificata "*nella parte relativa alla banca d'appoggio e all'identificativo unico*", cosicché i versamenti venivano effettuati su un conto corrente intestato a un soggetto terzo. Alla luce di ciò, presentava denuncia alle autorità competenti e reclamo nei confronti della banca, la quale declinava ogni responsabilità invocando il disposto di cui all'art. 24 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n.11. Evidenzia il comportamento assolutamente negligente dell'intermediario, che non ha controllato la corrispondenza tra l'IBAN e il nominativo del beneficiario e che ha così determinato l'accredito delle somme sul conto di un soggetto terzo, senza attivarsi per porre rimedio alle suddette difformità, ripetutesi tra l'altro a distanza di alcuni giorni per altre disposizioni di bonifico. L'intermediario si è costituito, facendo pervenire le proprie controdeduzioni in data 05/03/2018, nelle quali ribadisce, come già evidenziato in sede di riscontro al reclamo, la propria estraneità allo scambio di corrispondenza intervenuto tra la ricorrente e la società beneficiaria, respingendo ogni addebito di responsabilità sotto il

profilo giuridico; in particolare, richiama il disposto di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, secondo cui "*il prestatore dei servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento, se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto*". Cita altresì il Provvedimento della Banca d'Italia di "*Attuazione del Titolo II del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)*", secondo cui "*l'esecuzione dell'ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore dei servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento*". Segnala infine alcune decisioni dell'ABF - tra cui Collegio di Coordinamento, n. 162 del 12 gennaio 2017 – che hanno escluso, in situazioni assimilabili al caso di specie, la responsabilità dell'intermediario, non essendo quest'ultimo tenuto, una volta ricevuto l'ordine di bonifico dall'utilizzatore, "*a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN*".

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, parte ricorrente chiede la restituzione della somma di € 2.928,60, relativa alle due disposizioni di bonifico oggetto del ricorso. L'intermediario chiede al Collegio di "*accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ivi contenute*". La questione sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la verifica della sussistenza o meno, in capo all'intermediario, dell'obbligo di rilevare l'erronea indicazione, da parte dell'ordinante, dell'identificativo unico (IBAN) del beneficiario di un ordine di bonifico. La materia è disciplinata dalle disposizioni dettate con il D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, in tema di servizi di pagamento nel mercato interno; in particolare, l'articolo 24 prevede, al comma 1, che "*Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico*" ed ancora, al comma 3, che "*Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico*". A questa disciplina di carattere generale fa poi da complemento il Provvedimento della Banca d'Italia 5 luglio 2011, di "*Attuazione del Titolo II del Decreto Legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, relativo ai servizi di pagamento*", il cui paragrafo 2.1 prevede, fra l'altro, che "*L'esecuzione dell'ordine in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore fa scattare la presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore di servizi di pagamento ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La presunzione di corretta esecuzione e l'esclusione della responsabilità operano anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al proprio prestatore di servizi di pagamento informazioni aggiuntive rispetto all'identificativo unico: quest'ultimo assume quindi importanza prioritaria, condizionando il buon fine delle operazioni di pagamento e la possibilità per l'utilizzatore di far valere le responsabilità del prestatore di servizi di cui si avvale.* Orbene, nel caso di specie, a prescindere da ogni assunto difensivo del ricorrente, finalizzato ad accreditare la sussistenza di una frode informatica che avrebbe riguardato la casella di posta elettronica – peraltro di un soggetto terzo al giudizio – da cui sarebbe partita l'email contenente i dati poi utilizzati dal medesimo ricorrente, ai fini della effettuazione dei bonifici in favore del proprio fornitore, è acquisito che sia stato il disponente a digitare personalmente il codice IBAN del soggetto destinatario delle disposizioni di pagamento, poi rivelatosi errato, in quanto intestato ad un

terzo soggetto sconosciuto. *Rebus sic stantibus,* per risolvere l'odierna questione, si può richiamare il chiaro pronunciamento del Collegio di Coordinamento (cfr. Coll. di Coordinamento, decisione n. 162/17) con cui si è affermato essere scopo della direttiva 2007/64/CE quello di conseguire una riduzione dei tempi e dei costi di esecuzione delle operazioni di pagamento (interne e transfrontaliere), onde "*promuovere l'affermazione di un mercato comunitario dei pagamenti efficiente e concorrenziale*". Sulla base di queste premesse, prosegue il Collegio di Coordinamento nella citata decisione, "*è diffuso convincimento che la direttiva PSD abbia introdotto un nuovo standard di comportamento per tutti gli intermediari coinvolti nella realizzazione di un bonifico, volto a promuovere l'esecuzione dell'operazione esclusivamente sulla base dell'identificativo unico fornito dall'ordinante senza bisogno di effettuare alcun riscontro con le ulteriori informazioni eventualmente contenute nell'ordine*", donde la enunciabilità del principio di diritto secondo cui "*l'art. 24 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, va interpretato nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai sensi dell' articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del ricevente si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono*". Se quanto precede vale a rendere inaccoglibile la pretesa del ricorrente (in senso conforme v. anche Collegio di Bari, decisione n. 14205/2017), va nondimeno stigmatizzato il comportamento dell'intermediario resistente. Sul punto, il Collegio non può non sottolineare che il provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011, sempre al par. 2.1, prevede, altresì, che «n*el caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono*». Anche la richiamata pronuncia del Collegio di Coordinamento evidenzia che, qualora l'identificativo unico fornito sia inesatto, il PSP del pagatore deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Tuttavia, nel caso di specie, in atti non consta l'evidenza di alcuna iniziativa assunta dall'intermediario in ordine al recupero delle somme oggetto delle operazioni di pagamento, né in sede di riscontro al reclamo, né in sede di controdeduzioni.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS